



Alla c.a.. Settore Autorizzazione Rifiuti

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Firenze
Azienda USL Toscana Centro, dipartimento della
prevenzione di Firenze
Faggi Enrico Spa
pec: faggiambiente@pec.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifica per l'installazione ubicata in Via Majorana n. 101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Faggi Enrico Spa. Nota di Risposta.

Con nota del 22.01.2024 (prot. 0036307I) il Settore Autorizzazione Rifiuti ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA di alcune modifiche previste all'installazione AIA in esercizio, ubicata in Via Majorana n. 101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). In allegato alla richiesta, sono stati trasmettessi la Relazione Tecnica ed i seguenti allegati:

1. Allegato 1) Elaborato Tecnico 3.4 "Planimetria aree di lavorazione, aree di deposito temporaneo rifiuti, stoccaggio reagenti" del 08.11.2022 (stato attuale);
2. Allegato 2) Elaborato Tecnico 3.4 "Planimetria aree di lavorazione, aree di deposito temporaneo rifiuti, stoccaggio reagenti" del 22.11.2023 (stato di progetto);
3. Allegato 3) Elaborato tecnico 3.1 "Planimetria emissioni in atmosfera" del 25.07.2023 (stato attuale);
4. Allegato 4) Elaborato tecnico 3.1 "Planimetria emissioni in atmosfera" del 22.11.2023 (stato di progetto).

L'installazione in oggetto è autorizzata con AIA all'attività IPPC 5.5 (gestione di rifiuti pericolosi), di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, come da ultimo modificata con decreto regionale n. 6596 del 03.04.2023.

Per quanto attiene la normativa in materia di VIA, l'installazione:

- rientra tra quelle di cui all'Allegato III alla parte seconda del D.lgs.152/2006 e quindi nel campo di applicazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, che ad oggi non è mai stata svolta; pertanto, in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell' AIA, in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010, sarà necessario lo svolgimento della procedura di VIA postuma sulla intera installazione;
- è stata oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento ad alcune modifiche sostanziali, escluse da VIA con Decreto n. 11842 del 18.07.2018 e con Decreto n. 9940 del 03.07.2020 ;
- successivamente al decreto di verifica n. 9940/2020, è stata inoltre oggetto, di alcuni pareri del Settore scrivente (ai sensi art.58 della L.R. 10/2010) di cui alla nota del 07.04.2021 (prot. 0153585), del 08.11.2021



(prot. 0432559) del 20.12.2022 (prot. 0494615) e sua appendice istruttoria del 17.02.2023 (prot. 0086323), ed in ultimo del 27.11.2023 (prot 0538313) che hanno valutato non sostanziali ai fini VIA le modifiche progettuali proposte.

Ciò premesso, si rileva che la modifica oggetto del presente parere riguarda:

l'introdurre nel processo di produzione di sostanze/miscele contenenti preziosi dei seguenti nuovi composti:

1. Acido Esacloroplatinico in soluzione;
2. Tricloruro di rodio in soluzione;
3. Cloruro di rodio idrato (CAS: 20765-98-4 EC: 606-630-8);

a tal fine saranno installate nuove apparecchiature, connesse all'impianto di aspirazione e abbattimento acidi "Emissione E5" rappresentate da

- Impianto produzione Acido Esacloroplatinico;
- Impianto produzione Tricloruro di Rodio in soluzione;
- Impianto produzione di Cloruro di Rodio Idratato;

In particolare:

per quanto riguarda l'Acido Esacloroplatinico, il platino puro a titolo 99,5%, posto in soluzione di acqua regia, viene poi concentrata a caldo; il nuovo impianto tratterà fino a 5 Kg di platino per batch di produzione; in totale le aspirazioni derivanti sono quantificate in 150 m³/h di cui 50 m³/h da sfiato incondensabili e 100 m³/h da bocca di carico (aspirazione saltuaria attivata solo in fase di carico prodotti nel reattore); la produzione è di 70 Kg/giorno;

Tricloruro di rodio in soluzione, il rodio (Rh) in polvere viene attivato con una soluzione acida di acido formico e attaccato con acqua ossigenata e acido cloridrico. Il nuovo impianto tratterà fino a 5 Kg di Rodio per batch di produzione ; le aspirazioni derivanti sono quantificate in 100 m³/h; la produzione è di 200 Kg/giorno;

Cloruro di Rodio Idrato (CAS: 20765-98-4 EC: 606-630-8), la soluzione di rodio cloruro di cui al punto precedente viene posta in un cristallizzatore dove avviene la precipitazione per concentrazione del sale di rodio cloruro (RhCl₃); le aspirazioni derivanti sono quantificate in 100 m³/h; la produzione è di 11 Kg/giorno;

tutte le aspirazioni dei tre processi saranno convogliate previo trattamento all'attuale emissione E5;

nello stato attuale, l'emissione E5 si origina dalla chiusura e polmonazione delle apparecchiature per la linea di produzione di sostanze, con caratteristiche acide (acido cloridrico e nitrico) e con presenza di ossidi di azoto e dalle cappe di manipolazione, ciascuna captata mediante aspirazioni localizzate, caratterizzate da una velocità superficiale dell'aria sulle aperture aspiranti maggiore o uguale a 0,3 m/sec;

le stesse aree sono convogliate mediante una tubazione di polipropilene di diametro 400 mm a un sistema di abbattimento costituito da due colonne di lavaggio in serie:

1. la prima operante con soluzione chemiodetergente ossidante per perossido di idrogeno, funge da ossidatore per l'abbattimento degli ossidi di azoto;



2. la seconda, operante con soluzione chemiodetergente basica abbatta i vapori acidi, HCl, HNO₃, SO₂, HCOOH, tipici dei processi di affinazione metalli nobili;
a questo complesso di abbattimento è avviato anche lo scarico della pompa della linea del vuoto;

le aspirazioni trattate afferiscono al camino di cui l'emissione E5, mediante il ventilatore V3, con Portata: 6.000 Nm³/h (portata attualmente autorizzata in AIA) [Prevalenza: 250 mm, Numero di giri: 2.950 RPM, Potenza installata: 11 KW];

il volume totale aspirato risulta pari a 4.000 m³/h, corrispondenti a 3.728 Nm³/h;

a seguito della modifica proposta, il volume totale da aspirare all'emissione E5 passerà a 4.350 m³/h pari a 4.054 Nm³/h; il proponente riconferma il quadro riassuntivo autorizzato con D.D. 6596/2023 in quanto *“non si introducono sostanze diverse da quelle già ricercate in emissione e non si rende necessario apportare alcuna modifica alla portata ed alla velocità dei fumi autorizzata”*.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) e l'art. 6 commi 9 e 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 commi 2 e 3 della L.R. 10/2010;
- la lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19/r/2017;

vista la documentazione presentata dal proponente,

visto il contributo tecnico istruttorio acquisito da ARPAT in sede AIA (prot. Arpat n. 0020297 del 13.03.2024);

rilevato che:

rispetto a quanto valutato nel procedimento di verifica di assoggettabilità concluso con con Decreto n. 11842 del 18.07.2018, viene proposta l'introduzione di n.3 nuove linee nel reparto di produzione di sostanze/miscele contenenti preziosi, al fine di ottenere tre nuovi composti, acido esacloroplatinico in soluzione, tricloruro di rodio in soluzione e cloruro di rodio idrato;

il rodio e i suoi composti non erano fra i metalli ad oggi previsti nel reparto di produzione di cui sopra;

le produzioni così come descritte, sono aggiuntive a quelle già presenti;

vengono forniti i quantitativi giornalieri di produzione per ciascuna delle tre sostanze, ma non vengono fornite le massime capacità annuali;

il progetto di modifica gestionale in esame non comporta variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento dell'installazione; ne comporta il potenziamento;

rispetto alle emissioni in atmosfera, il proponente indica che dalle reazioni alla base della produzione dei nuovi composti del Pt e del Rh non di originano sostanze diverse da quelle già previste attualmente e monitorate;



le variazioni quantitative dell'emissione A5 allo stato modificato, non determinano modifica del quadro emissivo autorizzato; dal punto di vista delle portate, infatti, l'emissione A5 è autorizzata per un valore di 6.000 Nm³/h, mentre il proponente indica un valore reale attuale di aspirazione di 3.728 Nm³/h, quindi capace di assorbire l'incremento a 4.054 Nm³/h in conseguenza delle nuove attività previste (rimanendo ancora ampiamente al di sotto del valore previsto nel QE);

ARPAT, nel contributo tecnico istruttorio rilasciato nell'ambito del procedimento di modifica dell'AIA, esprime "nulla osta all'approvazione della modifica proposta";

non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene che le modifiche proposte non siano sostanziali ai fini VIA.

Si comunica al proponente che ogni ulteriore modifica relativa alla capacità produttiva della installazione o ai relativi fattori di impatto, sarà considerata in modo cumulativo con la presente modifica e con le precedenti.

Si chiede al proponente di comunicare al Settore scrivente ed al Settore Autorizzazioni rifiuti, nell'ambito del procedimento di modifica AIA la capacità produttiva annua prevista per ognuna delle 3 nuove sostanze previste, da porre in relazione alla capacità produttiva per le altre attività svolte nel reparto.

Si chiede al Settore Autorizzazioni ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto che sarà adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana.

Si comunica a Faggi Enrico Spa l'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
istruttore per la pratica è Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it .
funzionario titolare di E.Q. è Lorenzo Galeotti - tel. 0554384384 , mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it .

La Responsabile
arch. Carla Chiodini

Ig-pt/



Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.